



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 giugno 2012 n.74

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 1 della Legge 17 marzo 1993 n.41;

Visto l'articolo 23, paragrafo 1, dell'Accordo di Cooperazione e Unione Doganale tra la Repubblica di San Marino e la Comunità Economica Europea del 16 dicembre 1991 reso esecutivo con Decreto 3 marzo 1993 n.34 ed entrato in vigore il 1° aprile 2002;

Vista la Decisione del Comitato di Cooperazione UE – San Marino n.1/2010 “Omnibus” del 29 marzo 2010 resa esecutiva con Decreto Delegato 10 giugno 2010 n.102 ed in particolare l'articolo 4 della Decisione medesima;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.35 adottata nella seduta del 18 giugno 2012;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

ABROGAZIONE DI ALCUNI PROVVEDIMENTI RECANTI NORME SULL'IGIENE DI PRODOTTI ALIMENTARI E LE DISPOSIZIONI SANITARIE PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto delegato sono emanate al fine di abrogare alcuni provvedimenti di attuazione delle direttive comunitarie di cui al Decreto 24 agosto 1994 n. 75 “Applicazione dell'Accordo Interinale di Commercio ed Unione Doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE in materia veterinaria” e alla decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal comitato di Cooperazione San Marino-CEE di cui all'art. 13 dell'Accordo interinale sopra citato; le direttive comunitarie che si intendono abrogare sono state a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41 del Parlamento Europeo.

Art. 2 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
- 1) Decreto 31 agosto 2000 n.74 “*Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche.*” (recepimento della Direttiva CE 95/23);
- 2) Decreto 27 aprile 1993 n. 63 “*Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile*” (recepimento delle Direttive CE 71/118; CE 91/494)
- 3) Decreto 31 agosto 2000 n.75 “*Modifica al Decreto 27 aprile 1993 n. 63*” (recepimento della Direttiva CE 97/79);
- 4) Decreto 27 aprile 1993 n. 62 “*Ricerca delle trichine all'importazione di carni fresche provenienti da animali della specie suina*” (recepimento della Direttiva CE 77/96);
- 5) Decreto 31 agosto 2000 n. 73 “*Modifiche ed integrazioni al decreto 27 aprile 1993 n.62*” (recepimento della Direttiva CE 94/59);
- 6) Decreto 20 aprile 1993 n. 60 “*Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale*” (recepimento della Direttiva CE 77/99);
- 7) Decreto 31 agosto 2000 n. 80 “*Modifiche al decreto 27 aprile 1993 n. 60*” (recepimento della Direttiva CE 97/76)
- 8) Decreto 20 maggio 1996 n. 57 “*Condizioni sanitarie relative alla produzione e immissione sul mercato degli ovoprodotti*” (recepimento della Direttiva CE 89/437);
- 9) Decreto 31 agosto 2000 n. 76 “*Norme sanitarie relative alla produzione e commercializzazione di molluschi bivalvi*” (recepimento della Direttiva CE 91/492);
- 10) Decreto 15 luglio 1999 n. 80 “*Norme sanitarie relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca*” (recepimento della Direttiva CE 91/493);
- 11) Decreto 20 maggio 1996 n. 58 “*Norme sanitarie relative alla produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento*” (recepimento della Direttiva CE 91/495);
- 12) Decreto 20 maggio 1996 n. 61 “*Norme relative ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni*” (recepimento della Direttiva CE 92/45);
- 13) Decreto 3 marzo 1995 n. 37 “*Norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato termicamente, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte, e di prodotti a base di latte, destinati al consumo umano*” (recepimento della Direttiva CE 92/46);
- 14) Decreto 9 marzo 2005 n. 31 “*Modifica al decreto 3 marzo 1995 n. 37*”;
- 15) Decreto 31 agosto 2000 n. 78 “*Condizioni sanitarie per l'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni*” (recepimento della Direttiva CE 94/65);
- 16) Decreto 18 luglio 1994 n.64 “*Introduzione di carni fresche e congelate*”.

Art. 3 (Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti)

1. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata all'art. 3 si intendono riconosciuti ai sensi del Decreto Delegato - Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto delegato entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 giugno 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta